

**MODELLO A3**

**AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA**

**Per**

PROCEDURA NEGOZIATA PRIVATA PER LA STIPULA DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI DELL' AREA FIERISTICA DURANTE LA FIERA DEL RISO – TASTE OF EARTH E LA FIERA DEL BOLLITO CON LA PEARA' ANNO 2023

**Oggetto:** Autocertificazione antimafia.

Il sottoscritto	
nato a	
il	
residente	

in qualità di legale rappresentante della società oppure: in qualità di titolare

dell'impresa	
avente sede in	
pec	

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art.75 del DPR 445/00; ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del citato DPR 445/00; sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., ed in particolare:

**Art. 85 comma 2<sup>(1)</sup>**

<i>(cognome)</i>	<i>(nome)</i>	<i>(data di nascita)</i>	<i>(luogo di nascita)</i>	<i>(carica sociale)</i>

**Art. 85 comma 2-bis<sup>(2)</sup>**

<i>(cognome)</i>	<i>(nome)</i>	<i>(data di nascita)</i>	<i>(luogo di nascita)</i>	<i>(carica sociale)</i>

<sup>1</sup> **Comma 2** La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

- a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
- b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
- d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- e) (lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)
- f) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
- g) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- h) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
- i) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti,
- j) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

<sup>(2)</sup> **2.-bis** Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d./gs. n. 218 de/ 2012)

**Art. 85 comma 2 ter <sup>(3)</sup>**

*(indicare solo i soggetti maggiorenni)*

(cognome)	(nome)	(data di nascita)	(luogo di nascita)	(familiare convivente di)

**Art. 85 comma 2 quater <sup>(4)</sup>**

(cognome)	(nome)	(data di nascita)	(luogo di nascita)	(familiare convivente di)

---

<sup>3</sup> **2-ter.** Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. *(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d./gs. n. 218 del 2012)*

<sup>4</sup> **2-quater.** Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. *(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d./gs. n. 218 del 2012)*

**Art. 85 comma 3 <sup>(5)</sup>**

*(indicare solo i soggetti maggiorenni)*

(cognome)	(nome)	(data di nascita)	(luogo di nascita)	(familiare convivente di)

Li \_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_

**N.B.:**

La presente dichiarazione deve essere firmata con firma digitale del dichiarante

ovvero

la firma deve essere autenticata secondo la normativa vigente allegando copia di un documento di identità del dichiarante.

\_\_\_\_\_

<sup>5</sup> **3.** L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve riferirsi anche ai familiari conviventi.  
*(comma aggiunto dall'art 2, comma 1, lettera b). d./gs. n. 218 del 2012)*

## Art. 85. Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

**1** La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

**2** La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

- (a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
- (b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- (c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
- (d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- (e) (lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012)
- (f) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
- (g) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- (h) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
- (i) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti,
- (j) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

**2-bis.** Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

*(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d./gs. n. 218 del 2012)*

**2-ter.** Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

*(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d./gs. n. 218 del 2012)*

**2-quater.** Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

*(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d./gs. n. 218 del 2012)*

**3.** L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve riferirsi anche ai familiari conviventi.

*(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d./gs. n. 218 del 2012)*